



## **Comitato Regionale Campania**

### **Corte Sportiva di Appello**

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI

Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: [cortesportiva@campania.fip.it](mailto:cortesportiva@campania.fip.it)

### **COMUNICATO UFFICIALE N. 899 DEL 29.03.2023**

#### **Corte Sportiva di Appello n. 17**

Seduta del 29.03.2023

Presidente: Avv. Pasquale Raganati

Componenti: Avv. Antonella Batà, Avv. Paolo Calcagni

- visto il reclamo presentato dalla Società Sammaritana Basket e Sport avverso I provvedimenti di cui al C.U. n°836 del 22/03/2023 del Giudice sportivo n. 506, relativi alla gara 1291 del campionato Promozione maschile, che hanno disposto: squalifica campo per 3 gare per invasione del campo di gioco, commessa da più persone, con aggressione [art. 29,4B RG]; ammenda di Euro 330.00 come commutazione per la squalifica del campo per invasione del campo di gioco, commessa da più persone, con aggressione [art. 29,4B RG]; perdita gara per incidenti sui campi di gioco, tali da impedire il regolare svolgimento della gara [art. 31 RG] 1291; penalizzazione di 1 punto per incidenti sui campi di gioco, tali da impedire il regolare svolgimento della gara o il completamento della stessa [art. 31 RG];
- letto il reclamo;
- sentito l'arbitro Fortunato Ifigenia, il quale conferma quanto riportato nell'allegato al referto, precisando di aver visto il tesserato La Pasta colpito da almeno due schiaffi nell'uscire dal campo di gioco per recarsi negli spogliatoi;
- sentito l'arbitro Omar Khaled, il quale precisa che il tesserato La Pasta, dopo essere uscito dal campo per l'espulsione comminatagli, rientrava asserendo di essere stato aggredito dai tifosi della squadra di casa, posizionati all'esterno della struttura, mostrando i segni, a suo dire, dell'aggressione; precisa però che dal campo di gioco non era possibile vedere quanto accaduto all'esterno e, quindi, comprovare la versione del giocatore;
- sentito il presidente della Società Sammaritana Basket e Sport, Giuseppe Alfano, il quale si riporta al reclamo, precisando che il tesserato La Pasta sarebbe rientrato in campo furbescamente simulando l'aggressione, come si evincerebbe da un filmato allegato al reclamo, sebbene inutilizzabile dalla Corte ai fini della decisione ai sensi dell'art. 83 RG;
- sentita l'ufficiale di campo Serena Tuccillo, la quale afferma che dal tavolo del campo non era possibile vedere quanto accadeva all'esterno e nella fattispecie se il tesserato La Pasta sia stato effettivamente aggredito; precisa inoltre che l'episodio si verificava a meno di dieci secondi dalla fine della gara e in quel momento la Sammaritana era in vantaggio di alcuni punti;
- rilevato che ai fini della decisione, che attiene anche al risultato della gara, appare opportuno che la reclamante società notifichi il reclamo anche alla controinteressata società Effe BL Pallacanestro;
- ritenuta la necessità di decidere la questione nel suo complesso;

**PQM**

- ordina alla reclamante Sammaritana Basket e Sport di notificare il reclamo proposto avverso la sanzione della perdita della gara alla controinteressata società Effe BL Pallacanestro entro la data di lunedì 3 aprile 2023;
- rinvia la trattazione del reclamo alla prossima udienza del 5 aprile 2023, h. 16;
- sospende i provvedimenti del giudice di primo grado che comminano alla società Sammaritana la squalifica del campo per 3 gare, l'ammenda di euro 330,00 ai sensi dell'art. 29,4 b RG, la perdita della gara e la penalizzazione di 1 punto per incidenti sul campo di gioco ai sensi dell'art. 31 RG; conferma per quant'altro.

Napoli, 29 marzo 2023

Il Presidente  
Avv. Pasquale Raganati